

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 887

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLOTTO, PORCELLANA, FORNASARI, BIANCO ILARIO,
MATARRESE, ZOSO, ROMITA**

Presentata il 7 novembre 1979

Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si volge al fine di introdurre opportune modifiche alla vigente disciplina relativa al trattamento di previdenza degli ingegneri e degli architetti, regolamentando il sistema dei contributi dovuti dagli iscritti e i criteri di erogazione delle pensioni.

Nei criteri che la ispirano, la proposta di legge si volge, in particolare, a creare le necessarie condizioni per un migliore funzionamento della Cassa nazionale di previdenza ingegneri e architetti nonché a consentire ai suoi iscritti un trattamento previdenziale posto in stretto rapporto con l'ammontare dei contributi da essi versati.

Nel particolare viene assunto, come base per la determinazione dei contributi individuali nonché dell'importo di pensione, il reddito professionale del singolo iscritto alla Cassa.

Il contributo viene così fissato nella misura del 10 per cento del reddito annuo conteggiato ai fini dell'IRPEF, nel mentre l'importo annuo di pensione viene stabilito nella misura del 2,5 per cento della media dei redditi annui (conteggiati ai fini IRPEF) dell'ultimo decennio antecedente alla data di pensionamento moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione da parte dell'iscritto.

Attraverso tale criterio si raggiunge il fine di assicurare all'iscritto, dopo un periodo di contribuzione valutato in 40 anni, un importo annuo di pensione pari alla media del suo reddito negli ultimi dieci anni della sua attività professionale, con ciò garantendo anche al libero professionista un trattamento pensionistico analogo e simile a quello proprio del lavoratore dipendente.

In ogni caso, essendosi in presenza di un Ente previdenziale di cui deve essere

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comunque salvaguardata l'autonomia nonché una gestione non condizionata all'intervento dello Stato, si è ritenuto di introdurre e ribadire nell'articolato della proposta il principio della rivedibilità delle aliquote di contributo e di importo pensionistico, ferma restando per altro la metodologia di esazione dei contributi e di erogazione delle pensioni.

Si è comunque inteso stabilire in forma precisa i limiti minimi e massimi sia dei contributi sia degli importi di pensione e ciò in funzione di una necessaria chiarezza di previsioni sia da parte della Cassa, sia da parte di ogni suo iscritto.

La presente proposta ha inteso altresì disciplinare casi particolari relativi a diverse situazioni di fatto e di diritto in cui non solo oggi si trovano, ma anche in futuro si troveranno diversi iscritti alla Cassa, in particolare:

coloro che, già godendo di trattamento pensionistico da parte della Cassa, continuano a svolgere limitata attività professionale;

coloro che si iscrivano per la prima volta alla Cassa e non abbiano superato il 30° anno di età;

coloro che, già titolari di altro trattamento pensionistico, inizino libera attività di ingegnere o architetto;

coloro che già usufruiscono del trattamento pensionistico della Cassa secondo i criteri e le modalità in atto antecedentemente all'entrata in vigore della presente nuova disciplina.

Gli articoli finali della proposta di legge si volgono a dettare norme transitorie particolarmente per quanto riguarda i periodi di applicazione dell'IRPEF inferiori al decennio, nonché il diritto di riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di laurea e di servizio militare, in analogia con quanto attualmente previsto dall'attuale sistema previdenziale di diverse altre categorie.

Si confida in una sollecita approvazione della presente proposta di legge onde riconoscere agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ingegneri e architetti un trattamento pensionistico che, in osservanza degli articoli 36 e 38 della Costituzione, sia adeguata a normali esigenze di vita e non si attesti su livelli assolutamente insufficienti quali quelli attuali che prevedono un importo mensile lordo di pensione pari a lire 130.000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale in misura non inferiore a lire 600.000 annue.

La misura del contributo predetto a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge deve, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. Il contributo non è dovuto per la parte di reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF superiore a lire 25.000.000. La Cassa è comunque autorizzata ad eseguire il prelievo contributivo nella misura minima annua salvo successivo conguaglio in base alle risultanze sui redditi imponibili ai fini IRPEF.

La percentuale di cui al comma precedente può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato Nazionale dei delegati alla Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesta l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale deve versare il contributo nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF senza l'applicazione del contributo minimo individuale previsto nel primo comma del presente

articolo. Il pensionato ha diritto ad una rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento di ogni anno di attività professionale dal pensionamento, ed in ragione per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,80 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nell'anno considerato.

Per gli ingegneri ed architetti neolaureati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa e comunque non oltre il 30° anno di età, il contributo minimo di cui al primo comma del presente articolo, nei primi cinque anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tal caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».

ART. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle pensioni di vecchiaia e di invalidità maturato posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è fissato per ogni anno di contribuzione, al 2,50 per cento della media del reddito professionale, imponibile ai fini IRPEF, dei dieci anni precedenti il pensionamento.

L'ammontare di cui al comma precedente non è in ogni caso inferiore a lire 2.900.000 annue, né superiore a lire 18.000.000.

La percentuale di cui al comma primo del presente articolo può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione di cui al precedente articolo 1. Al fine del calcolo delle pensioni le entità dei redditi indicati nel primo comma del presente articolo, sono soggette a variazioni in misura proporzionale agli indici

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ISTAT medi nazionali dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

La rivalutazione è eseguita applicando gli indici ISTAT con riferimento al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.

La misura delle pensioni minima e massima di cui al secondo comma del presente articolo è rivalutata con le modalità di cui al successivo articolo 4.

ART. 3.

La misura della pensione base di vecchiaia già liquidata alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata in lire 2.640.000 annue e successivamente verrà aggiornata con le modalità di cui al successivo articolo 4.

ART. 4.

A decorrere dal primo giorno successivo all'anno dell'entrata in vigore della presente legge e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Tale disciplina ha effetto purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

ART. 5.

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi degli articoli 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite, ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

I predetti trattamenti sono aumentati a partire dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 30 per cento del loro ammontare.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, vengono liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge; agli stessi è applicabile l'aumento di cui al precedente comma.

Alle pensioni di cui al presente articolo non si applica quanto previsto al precedente articolo 4.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, il regolamento della Cassa è modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 7.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri e gli architetti titolari di pensione per altra attività esercitata e che intraprendono l'esercizio della libera professione sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa, ma devono versare alla Cassa stessa il contributo nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF senza l'applicazione del contributo minimo individuale previsto nel primo comma del precedente articolo 1.

Le somme versate dai predetti, sono annualmente trasferite agli Istituti di provenienza, ai fini del miglioramento della pensione in godimento.

ART. 8.

Fino al compimento del decennio dalla data di entrata in vigore dell'IRPEF il calcolo, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 2, è riferito alla media dei redditi professionali imponibili di-

chiarati ai fini IRPEF relativi ai soli anni successivi alla data medesima, ancorché inferiori a dieci.

ART. 9.

Tutti gli iscritti alla Cassa possono riscattare gli anni di attività professionale precedenti all'entrata in funzione della Cassa, quelli del corso di laurea e del servizio militare secondo le norme che sono stabilite dal regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 6.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.